




Emergenza Coronavirus: **sospensione dell'attività didattica** in tutta Italia fino al 15 marzo. Con il nuovo DPCM sono estese a tutto il territorio nazionale le misure attuative di prevenzione e contenimento del contagio. La **FLC CGIL** richiede l'emanazione di linee guida condivise.



La decisione di sospendere le attività didattiche fino al 15 marzo p.v. in tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado italiane, come stabilito dal DPCM del 4 marzo 2020, non ha precedenti e dà la misura della gravità dell'emergenza sanitaria presente nel nostro Paese.

La **sospensione dell'attività didattica** non determina, però, la chiusura totale delle scuole. I Dirigenti Scolastici, i DSGA ed il personale ATA sono regolarmente in servizio. Il personale docente, invece, come avviene ogni qualvolta si verifichi una situazione di sospensione dell'attività didattica, è a disposizione ma non ha l'obbligo di essere presente a scuola, a meno che non ci siano attività funzionali già programmate previste nel piano annuale delle attività. Comunque è necessario **tutelare la salute** di tutto il personale della scuola: a partire dal personale ATA presente sul posto di lavoro, degli stessi docenti e dei Dirigenti Scolastici.

In particolare, per il **personale ATA** sarebbe importante impostare una turnazione in modo da non coinvolgerlo nella sua totalità. Il generale impiego degli Ata in questa fase rischia di divenire controproducente nell'ottica delle esigenze di contenimento di diffusione del contagio da coronavirus. Inoltre, occorre favorire forme di flessibilità e il cosiddetto lavoro agile in particolare

per il personale affetto da patologie o che debba accudire i figli in conseguenza alla sospensione delle attività negli asili e nelle scuole dell'infanzia o assistere i familiari. Non è ozioso ricordare che anche i trasferimenti per raggiungere i luoghi di lavoro possono essere a rischio contagio. Si precisa, infine, che non appare convincente ed opportuno demandare al personale ATA le attività di "sanificazione" per le quali serve individuare del personale specializzato.

Siamo poi a conoscenza che ci sono stati diversi "inviti" a **docenti** a riunirsi e che sono previste articolazioni di collegi docenti per programmare attività relative alla cosiddetta didattica a distanza.

Ricordiamo che la Nota congiunta del Ministero dell'Istruzione, relativa a particolari disposizioni applicative della direttiva 1/2020, "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020" –organi collegiali e mense scolastiche. Al punto sulle Riunioni degli organi collegiali, recita: ...omissis....

"Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le as-

semblee mensili degli studenti, già calendarizzate fino all'8 marzo 2020 potranno essere posticipate ovvero effettuate con modalità telematiche o in presenza. Nel caso in cui dette riunioni si svolgano in presenza, andranno in ogni caso assicurate, in relazione all'entità dell'emergenza epidemiologica, misure precauzionali quali un adeguato distanziamento tra i partecipanti, avuto ovviamente riguardo alle diverse dimensioni dei predetti organi."

...omissis...

Pertanto onde evitare che si registrino casi di positività al COVID-19 tra TUTTO il personale, si evitano il più possibile contatti tra il personale e, per quanto riguarda i docenti, nel caso di urgenza, utilizzare le previste modalità di collegamento remoto a distanza.

Concludendo anche se la scuola sospende le attività didattiche e si trova, quindi, costretta ad organizzare una **didattica a distanza** utilizzando gli strumenti informatici, deve tornare a recitare il ruolo che più di ogni altro la contraddistingue: far passare ai ragazzi e, attraverso di loro, alle famiglie, il concetto operativo del bene comune da costruire insieme. Siamo pienamente consapevoli che la presenza fisica dell'insegnante resta imprescindibile nella trasmissione del sapere: uno sguardo e un sorriso non possono essere paragonati a un semplice collegamento video; una battuta e la spiegazione orale valgono più di qualsiasi software. Non c'è niente che possa sostituire l'esperienza della relazione personale.

Al fine di affrontare con la massima serenità questo periodo difficile, chiediamo la responsabile collaborazione di tutti nel rispetto della normativa vigente.



Linee generali di orientamento per la gestione delle attività scolastiche nel quadro delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del contagio da covid-19



Linee generali di orientamento per la gestione delle attività scolastiche nel quadro delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del contagio da covid-19

Premessa

L'emergenza che il nostro Paese sta fronteggiando da due settimane a seguito della insorgenza del contagio da coronavirus (COVID-19) va affrontata nelle sedi scolastiche con il massimo rigore e la massima disponibilità a risolvere ogni problema che si presenti sotto ogni profilo: didattico, organizzativo, amministrativo, sanitario, contrattuale. Si tratta di una situazione eccezionale: proprio per questo, tutte le energie, dei singoli e delle organizzazioni sindacali, vanno indirizzate a evitare innanzitutto il contagio e, in secondo luogo, a utilizzare ogni possibile strategia didattico educativa in favore degli alunni insieme alla tutela dei diritti di ogni singolo lavoratore che opera nella scuola (Dirigente, Docente, Educativo, ATA).

Il ruolo delle autorità pubbliche, il ruolo della scuola

In materia di emergenza sanitaria, tema su cui le scuole non hanno alcuna specifica competenza, si devono seguire scrupolosamente tutte le indicazioni che le autorità preposte (Governo, Ministero dell'Istruzione, Prefetture, Regioni, Comuni) emanano di volta in volta.

Fanno testo, dunque, in modo particolare il **Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6**, il **DPCM del 1 marzo 2020**, il **DPCM 4 marzo 2020**, la **pagina tematica** e le **FAQ** esplicative emanate dal Ministero dell'Istruzione.

Le scuole, coordinandosi in modo particolare con le proprie autorità territoriali di riferimento (Uffici Scolastici Regionali, Ambiti Territoriali e Prefetti), devono operare in piena sintonia con le indicazioni emanate dalle autorità stesse.

È noto che, in relazione al livello di contagio, i territori interessati sono stati raggruppati in tre zone per le quali vengono impartite modalità diverse di comportamento cui attenersi sia alla cittadinanza, sia ai dirigenti e ai lavoratori che operano nei settori pubblici e in particolare nelle scuole. Le aree territoriali sono così classificate: comuni ad **alto rischio** (zona rossa), regioni e province a **rischio moderato** (zona gialla), **parte rimanente** del Paese.

Le azioni da mettere in atto per evitare la diffusione del contagio

In questo quadro, difficile e inedito, ad eccezione della misura di sospensione delle visite guidate e viaggi di istruzione e di quelle di ordinaria e straordinaria igiene contenute nelle disposizioni del DPCM 1° marzo 2020, da ritenersi valide per tutte le scuole del Paese, occorre tenere conto delle specifiche e diversificate istruzioni impartite per le zone classificate a rischio dalle autorità sanitarie e amministrative, che hanno comportato nelle zone rosse la **chiusura delle scuole fino all'8 marzo** e la **sospensione delle attività didattiche di tutte le istituzioni scolastiche fino al 15 marzo**.

Nelle scuole occorre, secondo le istruzioni impartite dalle autorità, contemperare varie esigenze:

1. Evitare il concorso di molte persone nel medesimo luogo.

2. Evitare ove possibile riunioni collegiali
3. Evitare che l'emergenza rechi danno ai lavoratori (scadenze per i pensionandi, immissioni in ruolo, trasmissione dati indifferibili, stipendi per i supplenti ecc.).
4. Praticare interventi igienici indispensabili (come ad esempio la rimozione dei cibi rimasti nelle mense o nelle dispense)
5. Assicurare le prestazioni indispensabili nel caso di particolari istituzioni scolastiche (come ad esempio istituti agrari, convitti, educandati)
6. Ridurre al minimo, nelle zone a rischio contagio, gli spostamenti da casa al lavoro. Per fare un esempio, nella sola Emilia Romagna, tali spostamenti coinvolgono la circolazione di almeno 15.000 unità di personale Ata.

Modalità flessibili di svolgimento dell'attività lavorativa

L'indicazione di **favorire modalità flessibili di svolgimento dell'attività lavorativa** è rivolta, senza distinzione alcuna, a tutte le scuole.

Il lavoro flessibile è previsto al fine di non interrompere del tutto l'attività amministrativa. È una modalità per la cui attivazione l'esercizio del potere datoriale (in questo caso del dirigente scolastico) può esplicarsi in vario modo, tenendo conto delle specifiche situazioni e degli elementi che le caratterizzano.

In questo quadro è necessario che le scuole prevedano misure adeguate a contemperare le **esigenze indifferibili** del servizio e la necessaria **tutela della salute** dei lavoratori.

Le misure adottate, nel quadro generale di un obiettivo di contenimento dei rischi di contagio, devono tendere a dare continuità alla prestazione lavorativa al fine di garantire il fondamentale diritto all'istruzione.

Di seguito alcune indicazioni distinte per tipologia di personale e di ruolo svolto:

Personale docente

- Attivare la didattica a distanza, ove possibile, in ragione della situazione e delle tecnologie a disposizione della scuola, secondo le modalità di carattere metodologico-didattico indicate dal Collegio dei Docenti, per la durata della sospensione delle attività didattiche (fino al 15 marzo)
- Svolgere le riunioni di carattere collegiale attraverso modalità telematica laddove in presenza non sia possibile garantire le prescritte misure igienico-sanitarie (ad es. distanza tra i partecipanti, locali ampi ed arieggiati, ecc.).

NB:

- 1) tutte le attività funzionali all'insegnamento debbono essere contenute nel monte ore previsto dall'art. 29 del CCNL 2016/2018 (40 +40);
- 2) laddove non sia possibile svolgerle secondo le modalità indicate, potranno essere riprogrammate.



Linee generali di orientamento per la gestione delle attività scolastiche nel quadro delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del contagio da covid-19

Personale ATA

Nelle scuole in cui è prevista la **sospensione** delle attività didattiche, come noto, **dirigenti scolastici e personale ATA sono in servizio**. I dirigenti scolastici dovranno privilegiare modalità flessibili della prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie prescritte.

Particolari **modalità flessibili** della prestazione di lavoro dovranno riguardare con **priorità** i lavoratori con **patologie gravi**, coloro che per la chiusura degli asili nido e delle scuole dell'infanzia debbono **accudire i figli**, coloro che si avvalgono dei **servizi pubblici di trasporto** per raggiungere la sede lavorativa. Occorre adeguare l'impiego del personale in presenza di attività ridotte, utilizzando al massimo la **flessibilità** e le **turnazioni**.

RSU

Tutti gli interventi che coinvolgono il personale devono essere oggetto di apposito confronto sindacale con le RSU e le Organizzazioni sindacali territoriali, anche facendo ricorso a modalità a distanza.

RLS/RSPP

Nell'assumere le misure più idonee ai fini di contemperare la tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve concordare con il RSPP e il Dirigente Scolastico ogni azione di prevenzione dei rischi e di tutela della salute, eventualmente aggiornando il DVR.

SUPPLENZE DEL PERSONALE

Ricordiamo che anche durante i periodi di chiusura o sospensione dell'attività didattica, ancorché si tratti di una situazione straordinaria, restano in vigore le disposizioni in materia di supplenza per tutto il personale.

Personale docente

In particolare per il personale docente l'art. 7 (commi 4 e 5) del regolamento delle supplenze (Dm 131/2007) prevede l'istituto della conferma e/o della proroga.

Per quanto riguarda eventuali proroghe che intervengono nel periodo interessato dalla chiusura o sospensione delle attività didattiche vale anche l'articolo 40 del CCNL 2007 che al comma 3 prevede il diritto alla proroga senza soluzione di continuità a determinate condizioni.

Nello specifico:

- la supplenza **già conferita** mantiene la propria validità fino alla **naturale scadenza** del contratto stipulato;
- nel caso in cui la supplenze termini all'interno del periodo di sospensione delle attività didattiche/chiusura scuola ed il titolare prosegua l'assenza senza soluzione di continuità si applica l'istituto della **conferma** da conferire al medesimo supplente **a partire dalla ripresa delle attività** didattiche/ria-

pertura della scuola, come previsto dal comma 5 dell'art 7 del DM 131/2007;

- nei casi in cui è stata prevista la modalità di "**didattica a distanza**" durante il periodo di sospensione delle lezioni, il personale docente supplente ha diritto alla **proroga** della supplenza precedentemente conferita anche per dare seguito all'attività d'insegnamento a distanza che lo coinvolge;
- eventuali proroghe, come previsto dall'art. 40, comma 3 CCNL 2007, intervengono qualora il docente titolare si assenti da una data anteriore di almeno 7 giorni prima e si prolunghi fino a 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni; in questo caso vale l'oggettiva e continuativa assenza del titolare.

Personale ATA

Per il personale ATA, la nota MIUR n° 3895 del 28/8/2019 prevede l'istituto della proroga.

Per quanto concerne i posti residuati a seguito della procedura di stabilizzazione del personale ex LSU le supplenze temporanee fino al 31/3 andranno conferite, in presenza di esigenze di servizio, anche durante il periodo di sospensione dell'attività didattica; in caso diverso dalla ripresa delle lezioni.

Roma, 5 marzo 2020

AVVERTENZE GENERALI

Ricordiamo che:

Viene raccomandato a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di **evitare di uscire dalla propria abitazione** o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di **almeno un metro** (art.2, c.1, lett.b DPCM 4/3/2020)


Le scuole hanno l'**obbligo di esposizione** delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (art.2, c.1, lett. c DPCM 4/3/2020)

Il periodo di **chiusura** della scuola o di **sospensione** delle attività didattiche **non incide sulla validità** del periodo di prova e formazione

Il periodo trascorso in **malattia** o in **quarantena** dovuta al COVID 19 è equiparato al periodo di **ricovero ospedaliero**

La **trattenuta** prevista per le assenze di malattia fino a 10 giorni **non si applica** nei casi dei periodi a ricovero ospedaliero in strutture del SSN per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA)

Nell'ambito di gestione dell'emergenza i rapporti tra le OO.SS firmatarie di CCNL e gli Uffici Scolastici Regionali ed Ambiti territoriali vanno improntate alla **massima flessibilità** agevolando le **dirette interlocuzioni** per rispondere celermente alle richieste delle scuole, coordinando le azioni da porre in essere



FLC CGIL
Reggio Emilia
federazione lavoratori
della conoscenza

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263

re_flc@er.cgil.it
flc.cgil.re@pec.leonet.it

i FUNZIONARI

ROBERTO BUSSETTI
cell. 335 7458160
roberto_bussetti@er.cgil.it

SILVANO SACCANI
cell. 340 6792566;
silvano_saccani@er.cgil.it

ALICE VIAPPANI
cell. 348 2338159;
alice_viappiani@er.cgil.it

NELLO GHERARDINI
Collaboratore per
problemi amministrativi contabili
tel. 0522 457263

i RECAPITI

REGGIO EMILIA

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263

	mattina	pomeriggio
Lunedì	chiuso	15.00 - 18.00
Martedì	9.00 - 13.00	chiuso
Mercoledì	9.00 - 13.00	15.00 - 18.00
Giovedì	chiuso	15.00 - 18.00
Venerdì	9.00 - 13.00	15.00 - 18.00
Sabato	chiuso	

CASTELNUOVO MONTI

(Alina Chesi)

Via Monzani, 1 - tel. 0522 457650
oppure 345 0524272

CORREGGIO

(Roberto Bussetti)

Piazzale Finzi, 2 - tel. 0522 457750
venerdì dalle 15.30 alle 18.00

GUASTALLA

(Silvano Saccani)

Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700
lunedì dalle 15.30 alle 18.00

SCANDIANO

(Alice Viappiani)

Via De Gasperi 14 - tel. 0522 457800
Il e IV lunedì dalle 15.30 alle 18.00

Per un miglior servizio, consigliamo di concordare telefonicamente o via mail l'appuntamento.

Ricordiamo che la consulenza è per gli iscritti al sindacato e per chi si vuole iscrivere.

ATA – Operazioni immissioni in ruolo ex LSU

Il 27 Febbraio 2020 si sono svolte le operazioni di conferimento dei contratti a tempo indeterminato, a.s. 2019-2020, relative alla procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi ai sensi del Decreto Dipartimentale n. 2200 del 6 dicembre 2019. In tabelle le sedi disponibili prima delle operazioni, i posti occupati e le sedi disponibili per le supplenze

	Disponibilità inizio operazioni	Sedi occupate da immessi in ruolo	Posti liberi per supplenze sino al 31 agosto
IC BOIARDO (Scandiano)	1		1
IC CAMPAGNOLA - RIO SALICETO	1		1
IC CARPINETI - CASINA	1	1	0
IC DON BORGHI - RIVALTA	1		1
IC FABBRICO - ROLO	1		1
IC FERMI	1		1
IC GALILEI	2		2
IC GUALTIERI - BORETTO	1		1
IC GUASTALLA	1		1
IC KENNEDY	3		3
IC LIGABUE	3	1	2
IC LUZZARA	1		1
IC MONTECCHIO - BIBBIANO	2	2	0
IC NOVELLARA	2	1	1
IC REGGIOLO	1		1
IC SPALLANZANI (Scandiano)	1		1
IIS "D'ARZO"	2	2	0
IIS RUSSELL	1	1	0
IS "PASCAL"	2	1	1
ITC "SCARUFFI - LEVI - TRICOLORE"	1		1
ITCG "EINAUDI"	1		1
ITG "SECCHI"	2	1	1
LICEO CORSO CORREGGIO	1		1
LICEO SCIENTIFICO "ALDO MORO"	3	1	2
TOTALI	36	11	25



Il patronato della Cgil

Scegli il patronato INCA
CGIL. INCA CGIL da sempre
soddisfa i tuoi bisogni

sociali ed è un punto di riferimento per la tutela dei tuoi interessi, in particolare per le questioni previdenziali e assistenziali. La sede principale dell'INCA-CGIL di REGGIO EMILIA è presso la Camera del Lavoro Territoriale (CGIL) in Via Roma, 53 (tel. 0522 457248 - fax 0522 457415 - mail: reggioemilia@inca.it).

Comunque una sede INCA la trovi presso tutte le Camere del Lavoro (CGIL) di zona.

Orari e giorni di apertura sede principale
INCA - Ufficio disoccupazione di Reggio Emilia

Lunedì	dalle ore 8.30 alle ore 13.00 *dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Martedì	dalle ore 8.30 alle ore 13.00 *dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Mercoledì	dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Giovedì	dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Venerdì	dalle ore 8.30 alle ore 13.00 *dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Sabato	dalle ore 8.30 alle ore 12.00

*solo su appuntamento